



# COMUNE DI RO

*Provincia di Ferrara*

**Ufficio Segreteria Comunale**

*Piazza Libertà, 1 - 44030 Ro (Fe) - Tel. 0532/868168 - Fax 0532/869832*

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE EROGAZIONE CONTRIBUTI**

**(Approvato con atto CC n. 63 del 17/09/96  
modificato con atto CC n. 73 del 30/12/03)**

## ART. 1

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 07/08/1990, n. 241, disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone, Enti Pubblici e Privati.

## ART. 2

L'Amministrazione Comunale erogherà, tenuto conto delle disponibilità finanziarie i seguenti tipi di contributi:

- a) Contributi ed agevolazioni di qualsiasi natura a persone e famiglie indigenti e/o bisognose;
- b) Contributi a studenti provenienti da famiglie indigenti e/o bisognose ed interventi per rendere effettivo il diritto allo studio;
- c) Contributi a Società sportive operanti nel territorio comunale, che siano iscritte alle relative organizzazioni sportive e/o Associazioni;
- d) Contributi a Comitati, Associazioni e gruppi sportivi che operano nel territorio comunale nel settore sociale, culturale, ricreativo, sportivo, assistenziale, nonché ad associazioni, soggetti e categorie per finalità di promozione economica e occupazionale;
- e) Contributi ad Associazioni che organizzano attività di promozione culturale o manifestazioni legate a solennità civili o religiose o rivolte alla salvaguardia del territorio e/o ambiente, nonché della salute ovvero al miglioramento delle condizioni di vita delle categorie svantaggiate;
- f) Contributi ad Enti Pubblici e/o Privati che organizzano attività culturali, ricreative, sportive o manifestazioni rilevanti e di valorizzazione dell'immagine del territorio e/o dell'ambiente;
- g) Contributi a sostegno del reddito familiare di pensionati e portatori di handicap che abbiano un reddito da pensione annuo – imponibile I.R.P.E.F. – non superiore a L. 13.780.000 annui lordi se monoreddito oppure le medesime categorie di persone presenti in nucleo familiare il cui reddito annuo complessivo – imponibile I.R.P.E.F. – non sia superiore a L. 22.260.000 più L. 1.700.000 per ogni persona a carico.  
**Contributi alle famiglie per l'acquisto e/o la costruzione della prima abitazione nel quadro di disposizioni speciali di leggi nazionali, regionali o sulla scorta di progetti particolari dell'Amministrazione;**
- h) Contributi ad artigiani a sostegno delle attività produttive locali per finalità di promozione economica, occupazionale e di sviluppo economico del territorio.

## ART. 3

La Giunta Municipale, sulla base delle richieste di cui al successivo art. 4, provvede con proprio atto deliberativo all'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 lett. a) e b), **compatibilmente alle disponibilità di bilancio**, previa acquisizione agli atti dei necessari documenti comprovanti lo stato di indigenza e/o lo stato di bisogno del nucleo familiare del richiedente **oppure, per i contributi indicati all'art.2 lettera a), in caso di conclamato stato di bisogno o di emergenza sociale espresso dall'Assistente sociale con la relazione prevista al successivo art. 4 punto 2).**

Lo stato di indigenza si intende determinato con riferimento alla misura del minimo vitale fissato annualmente dall'Azienda USL di Ferrara – Distretto di Copparo, sino ad un limite massimo annuo imponibile rapportato ad un nucleo composto da 4 persone.

Per l'anno 1996 la misura di detto minimo vitale è pari a L. 600.000 mensili per ciascuna persona presente nel nucleo familiare, corrispondente a L. 7.200.000 annue di reddito imponibile per persona.

L'erogazione dei contributi, nonché la concessione di vantaggi economici di qualsiasi genere a studenti è altresì subordinata al rilascio da parte della competente autorità scolastica del certificato attestante lo stato di "regolare frequenza".

#### **ART. 4**

Le domande rivolte ad ottenere i contributi di cui all'articolo precedente devono indicare:

- a) Generalità complete del richiedente;
- b) Esplicitazione dettagliata dello stato di bisogno;
- c) Indicazione della finalità per cui è richiesto il contributo;

e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione dei redditi o mod. 101 o 201 da cui risulti il reddito dell'intero nucleo familiare;
- 2) Parere in merito allo stato di bisogno del richiedente, espresso dall'Assistente Sociale e/o accertato dai VV.UU.;
- 3) Ogni altro documento che il richiedente ritenga utile allegare.

#### **ART. 5**

La Giunta Municipale, sulla base della richiesta di cui al successivo art. 6, provvede con proprio atto deliberativo all'erogazione di contributi di cui all'art. 2 – lett. c), d), e), f), del presente Regolamento previa verifica di quanto segue:

- a) Che l'iniziativa o l'attività per cui si chiede l'intervento sia di pubblica utilità, cioè che sia rivolta all'intera collettività e non ad interventi particolaristici;
- b) Che l'iniziativa o l'attività non siano in contrasto con il programma o gli obiettivi dell'Amministrazione;
- c) Che le iniziative a carattere ricreativo e sportivo siano principalmente rivolte ad una corretta utilizzazione del tempo libero;
- d) Che l'Amministrazione possa esercitare ove occorra una fattiva opera di controllo sull'utilizzo dei contributi richiesti e con l'obbligo da parte dei richiedenti di presentare il consuntivo dell'attività svolta che permetta di verificare i risultati conseguiti.

#### **ART. 6**

Le domande di persona ed Enti Pubblici e intese ad ottenere i vantaggi economici di cui all'art. 2 lett. c), d), e), f), devono indicare:

- a) Generalità complete del richiedente oppure ragione sociale dell'Ente Pubblico o provato con indicazione del Legale Rappresentante;
- b) Motivazione o natura delle richieste;

e devono essere corredate quando si ponga il caso della seguente documentazione:

- 1) Preventivi dettagliati, memorie, note dalle quali possa evincersi l'importo della spesa;
- 2) Indicazione di altri Enti o Associazioni aderenti all'iniziativa;
- 3) Consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente;
- 4) Altra documentazione ritenuta idonea allo scopo.

Le Società sportive dovranno altresì indicare il numero degli iscritti e la categoria di campionato a cui eventualmente partecipa la Società.

#### **ART. 7**

I contributi previsti dall'art. 2 lett. g) sono concessi ai pensionati e ai portatori di handicap previa presentazione di una domanda corredata da apposta documentazione e/o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

La Giunta Comunale con proprio atto provvede all'erogazione dei contributi tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

**I contributi previsti al 2° comma dell'art. 2 sono concessi mediante apposito bando approvato dalla Giunta Comunale contenente i termini, le modalità, le condizioni di reddito ISEE di cui al D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, certificate tramite l'apposito modello unico istituito con D.P. C.M 18/05/2001 e tutte le altre circostanze e stati soggettivi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, nonché l'entità dei contributi annuali previsti.**

#### **ART. 8**

I contributi previsti dall'art. 2 lettera h) sono concessi agli artigiani previa presentazione di una domanda corredata da idonea documentazione e/o autocertificazione attestante concretamente le finalità perseguite.

Specificatamente le domande dovranno precisare gli estremi del richiedente, la motivazione della richiesta con l'indicazione del programma di sviluppo aziendale che la stessa sottende, ai fini dell'accertamento delle finalità indicate all'art. 2 lett. h).

La Giunta Comunale con proprio atto provvede all'erogazione dei contributi tenendo conto delle disponibilità in bilancio.

#### **ART. 9**

E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vengono registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni e benefici di natura economica.

#### **ART. 10**

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- Estremi del beneficiario ed indirizzo;
- Tipo e quantificazione delle provvidenze;
- Estremi della delibera di concessione;
- Disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

#### **ART. 11**

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

#### **ART. 12**

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente Regolamento.